

P.U. 190-1/2024

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 190-1/2024 promosso da

Conclusioni nell'interesse di

*"CHIEDE che l'III.mo Tribunale di Monza, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa, voglia: - Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 C.C.I.A.A.; - Nominare il liquidatore nella persona dell'avv. \_\_\_\_\_, già nominato gestore della crisi dell'Occ; - Autorizzare ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII la Ricorrente a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi della somma mensile pari ad euro 1.330 -*

*Autorizzare: il padre Sig. \_\_\_\_\_ a mettere a disposizione della procedura, a titolo di finanza esterna, la quota di euro 200 / mese e per la durata di mesi 36. Come impegno [...]".*

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 18.06.2024,

\_\_\_\_\_ ha chiesto l'apertura della procedura

di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Avv. \_\_\_\_\_

il quale ha esposto

la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che [redacted] ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

#### La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché [redacted] risiede nel Comune di [redacted] ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

#### La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuta nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 C.C.I.I.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "stato particolareggiato ed estimativo delle attività"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva riduzione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

\*\*\*

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

\*\*\*

Il debitore risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lei incumbente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, liste movimenti ed estratti conto relativi ai conti correnti a lei intestati e buste paga (relative al periodo da gennaio ad aprile 2024), contratto di comodato, provvedimento di omologazione della separazione, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

### L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata non riveste la qualifica di imprenditore, essendo impiegata *part-time* presso il  
 Agli atti, infatti, è depositata la visura personale della richiedente (all. 16), dalla quale potersi evincere l'assenza di partecipazioni o cariche sociali, in capo alla stessa, nell'arco dell'ultimo atto, atteso che l'(unico e) ultimo evento registrato riguarda la titolarità dell'impresa individuale

cancellata in data 22.12.2021. Di tale circostanza è possibile trovare conferma nelle visure d'impresa depositate sub docc. 15 (visura ordinaria) e 17 (visura storica).

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. e), 66 e 268 c. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

### Presupposti per l'apertura della procedura: Il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del dominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 48.510,39, mentre complessivamente è pari ad € 51.560,39 così come da tabella che segue:

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



Creditori	Chirografo [€]	Privilegiato [€]	Fonte del credito	Domicilio Digitale
	€ 12.834,00		Cessione del quinto della stipendio	
	€ 19.906,37		Atto pagamentato	
		€ 15.770,02	Cartelle non pagate	
		€ 3.050,00 in predecazione		
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>51.560,39</b>		

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate in € 1.330,00 mensili, così dettagliate:

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



DESCRIZIONE	EURO	NOTE
Alimenti	400,00	
Esese condominiali	125,00	Comprensive del gas di riscaldamento
Bollette	61,00	
Carburanti	120,00	Spese da lavoro
Abbonamenti telefonia mobile e Internet	20,00	
Medicine e prodotti medici	70,00	
Igiene persona	100,00	
Vestiti	150,00	
Vari	10,00	
Spese scuola DCI	115,00	
Imprevisti vari	140,00	
<b>TOTALE</b>	<b>1.230,00</b>	

\*\*\*

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- non è proprietario di beni immobili
- non è proprietario di beni mobili registrati
- è titolare del seguente rapporto di conto corrente dal saldo attivo:

L'O.C.C. ha inoltre verificato che lavora presso nella  
 località di con mansioni di impiegata, con data di assunzione al 18.05.2006 (part-time di  
 ore 24 settimanali), con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di € 1.100,00,  
 a cui devono essere aggiunti assegni familiari erogati dall'INPS per importo pari a circa € 460,00  
 mensili (per un totale di € 1.500,00 circa).

#### Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dai risvolti negativi in cui è incorsa la piccola attività imprenditoriale intrapresa dalla ricorrente, che ha subito delle contrazioni a causa dello sviluppo di varie attività concorrenti circostanti.

Si sottolinea che tale attività è stata avviata dalla ricorrente – come dichiarato dalla stessa – dopo aver vinto un bando rivolto alle giovani imprenditrici donne, il quale le ha riconosciuto una somma di € 8.000,00 a fondo perduto: dichiara e riconosce, tuttavia, che tale attività



"veniva però gestita da suo ex marito in quanto lei lavorava alla Carrefour con un contratto part-time".

Ebbene, da tale iniziativa imprenditoriale è originata l'esposizione debitoria maturata e in questa sede rappresentata, in uno ai debiti contratti per far fronte, altresì, alle spese di sopravvivenza.

### 1. Apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ai sensi dell'art. 270, comma

2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può, invece, essere omissis l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Va altresì dichiarata la non opponibilità alla procedura delle cessioni volontarie in essere, trattandosi da un lato di credito futuro che sorge solo quando matura il diritto a percepire il rateo mensile e stante, dall'altro, la natura concorsuale della procedura in esame che determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della *par condicio*: principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse, in capo ad un solo creditore, la possibilità di conservare il proprio diritto su una parte di patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

DICHIARA la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 36, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la

NOMINA Liquidatore il dott.

con studio in

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.L.;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al Liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a \_\_\_\_\_ di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a \_\_\_\_\_

ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

AUTORIZZA il Sig. \_\_\_\_\_ a mettere a disposizione della procedura, a titolo di finanza esterna, la quota di Euro 200,00/mese e per la durata di 36 mesi;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.L., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trasciva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.L.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.L.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.L., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.L.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o



revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.A.A.;  
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditalre dal datore di lavoro le retribuzioni di \_\_\_\_\_ al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCCLiquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 03.07.2024

Il Giudice Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

